

# COMUNE DI AURANO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 04

DATA: 17/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023.

L'anno duemila ventitré, il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 18:00, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria e di prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1. MOLINARI Davide	X	
2. PERONI Maria Lucia	X	
3. FENOGLIETTI Alessandro	X	
4. FORTI Manuela		X
5. CARETTI Stefania	X	
6. BRUSA Gianluigi	X	
7. BRIZIO Anna	X	
8. ANTONIAZZA Natalino	X	
9. STUPPIA Vincenzo		X
10. CALANDRIELLO Andrea		X
11. REGAZZONI Laura	X	
TOTALI	8	3

Presiede la seduta presso la Sede comunale, il Sindaco Davide Molinari e partecipa alla stessa e verbalizza il Segretario Dott. Lorenzo Di Mauro.

Il Sindaco Davide Molinari dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti ed invita i Consiglieri comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*";
- la deliberazione di ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";
- la deliberazione di ARERA n. 363/2021 con la quale l'autorità ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- la deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 con la quale l'autorità ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti (TQRIF);
- che con nota acquisita al protocollo dell'ente in data 25 maggio 2022 n. 835, l'Ente Territorialmente Competente ha trasmesso il Piano Economico Finanziario (PEF) per il quadriennio 2022-2025 validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA 363/2021 nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 147/2013;
- che, con la stessa nota, il Consorzio Rifiuti del VCO, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha adottato la deliberazione n. 09 del 17 maggio 2022 relativa alla scelta dello schema regolatorio in merito alla qualità contrattuale optando per la scelta di posizionare il territorio interessato nello "Schema I – obblighi minimi";

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

RILEVATO CHE:

- il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D. P. R. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, come previsto dall'art. 1, comma 652 della legge 147/2013 n. 147, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;
- è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

CONSIDERATO che il Comune di Aurano si è avvalso delle possibilità sopra elencate in modo da calmierare il più possibile gli scostamenti tariffari che alcune categorie hanno inevitabilmente dovuto subire con i diversi metodi di calcolo che si sono susseguiti negli anni (TARSU, TARES, TARI);

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel Piano Economico Finanziario pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF; riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

#### CONSIDERATO CHE:

- la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, così che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente;
- con deliberazione n. 08 del 27/05/2022 veniva deliberata dal Consiglio Comunale la presa d'atto del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti che per l'anno 2023 prevedeva un totale costi pari ad € 29.914,00, così come da allegato B che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe così che, per tale aspetto, rimane applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato, ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione delle tariffe TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media di rifiuti come dettagliatamente illustrato nella relazione allegata alla presente deliberazione (allegato A) che ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'Ente, procedere con l'approvazione delle tariffe da applicare per l'anno 2023 come da allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/92, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1, comma 666, della legge n. 147 del 27/12/13;

CONSIDERATO che, come previsto dall'art. 1, comma 688 della legge 147 del 2013, gli enti locali devono stabilire le scadenze per il pagamento della TARI e che il Comune di Aurano, per l'anno 2023, prevede due rate come sotto specificato:

- **I RATA**, entro il **15 agosto 2023**, l'importo sarà pari alla metà del dovuto nell'anno già conteggiato con le tariffe 2023;
- **II RATA**, entro il **31 Ottobre 2023**, l'importo sarà pari alla metà del dovuto nell'anno, già conteggiato con le tariffe TARI 2023;

Il contribuente avrà comunque la facoltà di effettuare il versamento delle rate in un'unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata;

#### VISTO:

- l'art. 53, comma 16, L. 388/00 secondo il quale le tariffe, le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici locali ed i regolamenti delle entrate devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 Gennaio;
- l'art. 151, comma 1, D. Lgs 267/00 secondo il quale il bilancio di previsione si approva entro il 31 Dicembre dell'anno precedente; il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;
- l'art. 1, comma 169, L. 296/06 secondo il quale le tariffe e le aliquote dei tributi devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

- l'art. 3, comma 5quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- il decreto del Ministero dell'interno 13 dicembre 2022 che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;

- il comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha differito al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

- la circolare del Ministero dell'interno 19 aprile 2023 che ha differito al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO CHE:

- che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 1, comma 444, Legge n. 228 del 2012;
- l'art. 13, comma 15 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 prevede che, a partire dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il Comune effettui l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

VISTO il vigente Regolamento Comunale della TARI;

VISTO il parere del Revisore dei Conti acquisito agli atti;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il risultato unanime della votazione espressa in forma palese,

Presenti e votanti..... n°:	8
Astenuti .....n°:	/
Voti favorevoli.....n°:	8
Voti contrari .....n°:	/

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, quanto espresso:

- 1) Di approvare le tariffe TARI 2023 come da allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Economico Finanziario pluriennale 2022-2025 per € 29.914,00;
- 3) Di approvare le scadenze di pagamento della tassa rifiuti dell'anno 2023 e precisamente:
  - **I RATA**, entro il **15 agosto 2023** l'importo sarà pari alla metà del dovuto nell'anno già conteggiato con le tariffe 2023;
  - **II RATA**, entro il **31 Ottobre 2023**, l'importo sarà pari alla metà del dovuto nell'anno, già conteggiato con le tariffe TARI 2023;

Il contribuente avrà comunque la facoltà di effettuare il versamento delle rate in un'unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata;

- 4) Di demandare al Servizio Finanziario la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

5) Successivamente Il Consiglio Comunale, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, con votazione successiva alla precedente avente il seguente risultato:

Presenti e votanti .....n°:	8
Astenuti .....n°:	/
Voti favorevoli .....n°:	8
Voti contrari .....n°:	/

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Geom. Davide Molinari

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Lorenzo di Mauro

---

---

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto dott. Lorenzo di Mauro, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Lorenzo di Mauro

---

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

Aurano, 18/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Lorenzo di Mauro

---

---

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Aurano, 17/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Lorenzo di Mauro